



Liceo Scientifico Statale "Ulisse Dini"

Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa

tel.: 050 20036 fax: 050 29220 <http://www.liceodini.it/>

pips02000a@istruzione.it



Circolare n. 143 del 10 gennaio 2022

**Agli studenti/alle famiglie
A tutto il personale della scuola
Bacheca/Sito Web**

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (ex art. 4 del D.L. n. 1/2022)

La Circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e di quello della Salute Prot. n. 11 del 08/01/2022, emanata a seguito del DL. N. 1/2022, aggiorna la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Le nuove disposizioni si possono riassumere come di seguito

A) IN PRESENZA DI 1 CASO DI POSITIVITA' NELLA CLASSE:

	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
STUDENTI della stessa classe	svolgono le attività didattiche in PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 GIORNI ; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri	Auto sorveglianza
PERSONALE SCOLASTICO O ESTERNO	Per il personale che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso di positività per almeno 4 ore anche non continuative,	Auto sorveglianza

	nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	
--	--	--

B) IN PRESENZA DI 2 CASI DI POSITIVITA' NELLA CLASSE

	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
STUDENTI della stessa classe che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da PIU' DI 120 GIORNI, che siano guariti da PIU' DI 120 GIORNI, e coloro ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo	svolgono le attività didattiche A DISTANZA per 10 GIORNI	QUARANTENA della durata di 10 GIORNI con test di uscita: - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo
STUDENTI della stessa classe che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o chesiano guariti, da meno dicentoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo	restano in PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 GIORNI ; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri	Auto sorveglianza
PERSONALE SCOLASTICO O ESTERNO	Per il personale che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso di positività per almeno 4 ore anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	Si rimanda a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 50136 del 30 dicembre 2021 per quanto indicato per i contatti stretti (ad alto rischio) ¹

¹ Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

C) IN PRESENZA DI 3 CASI DI POSITIVITA' NELLA CLASSE

	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
STUDENTI della stessa classe	gli studenti svolgono le attività didattiche A DISTANZA per 10 GIORNI	Si rimanda a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 50136 del 30 dicembre 2021 per quanto indicato per i contatti stretti (ad alto rischio)
PERSONALE SCOLASTICO O ESTERNO	Per il personale che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso di positività per almeno 4 ore anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	Si rimanda a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 50136 del 30 dicembre 2021 per quanto indicato per i contatti stretti (ad alto rischio)

REGIME PRECAUZIONALE DI AUTO - SORVEGLIANZA

L'art. 5 del Decreto Legge 1 /2022 favorisce l'attività di tracciamento dei contagi ed introduce fino al 28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica la **possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) presso le farmacie o strutture sanitarie autorizzate, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata** dal medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

L'AUTO-SORVEGLIANZA prevede quindi

"..l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5."

".. l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (Cfr. Circ. MdS 0060136-30/12/2021)

Si sottolinea che in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di AUTO-SORVEGLIANZA, devono essere dimostrati dall'alunno interessato e, per effetto dell'intervento legislativo, l'Istituzione scolastica viene inevitabilmente a conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nel caso in cui è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *"per coloro che*

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Il Dirigente Scolastico

Adriana Piccigallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993